

TI_GERICHTE 52.2019.235 vom 3. April 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-04-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.235

FR: TI_GERICHTE 52.2019.235 du 3 avril 2019

IT: TI_GERICHTE 52.2019.235 del 3 aprile 2019

Regeste

Divieto d'uso

Erwägungen

E. 21

cpv. 1 e 45 LE; che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 LPAmM); che, giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmM, il ricorso dev'essere presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata; il termine per l'impugnazione delle misure provvisoriale è invece di 15 giorni (cpv. 2); che tale termine si applica anche ai ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato che statuiscono su impugnative proposte contro provvedimenti cautelari (cfr. ad es. STA 52.2015.281/ 52.2014.473 del 7 gennaio 2016 consid. 3.1); che in concreto l'ordine che ha impartito il Municipio è chiaramente configurabile come una misura cautelare: ingiungendo l'immediata inibizione d'uso dei posteggi senza regolare licenza edilizia l'autorità locale non ha adottato una misura intesa a ristabilire una situazione conforme al diritto materiale fondata sull'art. 43 LE, ma - come rettamente dedotto dal Governo - ha semplicemente adottato una misura provvisoriale, volta a inibire l'ulteriore uso di un terreno che, senza alcuna formale autorizzazione, viene adibito a posteggio (cfr. al riguardo, fra le tante, STA 52.2013.291-292 del 9 dicembre 2013 consid. 2, citata dal Governo); che la natura provvisoriale del divieto d'uso è inequivocabilmente confermata anche dalle norme di legge (art. 42 LE, art. 68 cpv. 2 LPAmM) richiamate nella decisione; nemmeno l'insorgente sostiene qualcosa di diverso; che il procedimento è evidentemente rimasto di natura cautelare anche se l'oggetto del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è la decisione con cui il Consiglio di Stato ha confermato l'ingiunzione impartita dal Municipio; che, ferme queste premesse, occorre inevitabilmente concludere che il ricorso interposto contro la risoluzione del 3 aprile 2019 del Consiglio di Stato è tardivo, siccome non presentato nel termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (art. 68 cpv. 2 LPAmM), ma ben 43 giorni dopo; che, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, trattandosi di una procedura provvisoriale, tale termine non era nemmeno sospeso dalle ferie pasquali (cfr. art. 16 cpv. 3 LPAmM); che il termine di ricorso di 30 giorni, erroneamente indicato dalla precedente istanza in calce a tale giudizio, non permette invece di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente: il suo patrocinatore, cognito della materia, non poteva in effetti non rilevare l'errore. Non doveva nemmeno consultare i testi di legge o la giurisprudenza, poiché era già insorto davanti al Consiglio di Stato nel termine di ricorso di 15 giorni, correttamente indicato nell'ordine del Municipio (cfr. DTF 135 III 374 consid. 1.2.2.1 pag. 376, 134 I 199 consid. 1.3.1; STF 1C_248/2015 del 2 luglio 2015 consid. 2.3); che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve

dunque essere dichiarato irricevibile, siccome tardivo; che, dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente. All'insorgente va retrocesso l'importo di fr. 800.- versato in eccesso a titolo di anticipo. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: 1. CO 1 2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.